



COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL GOVERNO DELLE PROCEDURE DI INSEDIAMENTO DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Marco Turati architetto
Umberto Fantigrossi avvocato

Rivergaro, ottobre 2007

INDICE

Art. 1	OGGETTO E FONTI	pag. 3
Art. 2	EFFICACIA E DURATA	pag. 3
Art. 3	DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	pag. 4
Art. 4	DEFINIZIONE DI IMPIANTO	pag. 4
Art. 5	COLLOCAZIONI AMMESSE	pag. 4
Art. 6	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE	pag. 5
Art. 7	PIANO ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI (P.A.L.)	pag. 6
Art. 8	OBIETTIVO	DI
pag. 6		QUALITA'
Art. 9	COUBICAZIONE	E
pag. 7	CONDIVISIONE	DI
		INFRASTRUTTURE
Art. 10	TITOLI ABILITATIVI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	pag. 7
Art. 11	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	pag. 7
Art. 12	SOGGETTI LEGITTIMATI	pag. 8
Art. 13	CONTENUTI DELL'ISTANZA	pag. 8
Art. 14	DOMANDA DI VOLTURA	pag. 10
Art. 15	CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI	pag. 10
Art. 16	IMPIANTI COMPORTANTI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO	
pag. 12		
Art. 17	PIANI DI RISANAMENTO	
pag. 12		
Art. 18	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MESSA IN ESERCIZIO	
pag. 13		
Art. 19	FUNZIONI DI VIGILANZA	
pag. 13		

Art. 20 ENTITA' DELLE SANZIONI

pag. 14

Art. 21 MONITORAGGI PERIODICI DEI LIVELLI DI
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

pag. 14

Art. 22 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

pag. 15

Art. 23 DISPOSIZIONI FINALI

pag.

15

Art. 24 ENTRATA IN VIGORE

pag.15

Art. 1 – OGGETTO E FONTI

1. Con il presente Regolamento il Comune intende assicurare, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di comunicazione elettronica, anche al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. Il Regolamento è altresì espressione della potestà regolamentare attribuita dall'art. 117, comma 6, della Costituzione e con esso si intende dare piena attuazione, per quanto di competenza dell'Ente locale, dei principi di cui agli artt. 9 e 32 della stessa Costituzione, nonché del "*principio di precauzione*" di cui all'art. 174 del trattato istitutivo dell'U.E.

3. Per strutture di comunicazione elettronica si intendono tutte le sorgenti, specificate all'art. 2 della legge 36/2001, come di seguito meglio indicato:

- impianti radioelettrici e radio trasmettenti;
- ripetitori di servizi di comunicazione elettronica;
- stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS;
- reti di diffusione, distribuzione e contribuzione a completamento degli impianti di cui ai tre punti precedenti.

4. Il presente Regolamento disciplina altresì, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, i profili edilizi relativi agli impianti di cui al comma 1, per quanto attiene ai tipi di provvedimento, alle fasi del procedimento, alle modalità realizzative e quant'altro specificatamente riguardi l'installazione ed il controllo degli impianti e dei relativi apparati o supporti.

5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo

elettrico, magnetico ed elettromagnetico; il presente regolamento non trova, inoltre, applicazione in relazione agli impianti per i quali le emissioni avvengono per scopo diagnostico, terapeutico o di pubblica sicurezza.

Art. 2 - EFFICACIA E DURATA

1. Le disposizioni del presente Regolamento, non appena intervenuta l'approvazione secondo la procedura prevista dalla LR 20/00, andranno ad integrare, ad ogni effetto, le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

2. L'amministrazione comunale potrà, inoltre, recepirne i contenuti all'interno dello strumento urbanistico comunale, prevedendo di assimilarne la zonizzazione e le disposizioni prescrittive rispettivamente nell'ambito della cartografia e dell'apparato normativo. All'atto della conclusione del procedimento per l'approvazione del redigendo strumento urbanistico generale (o di una sua variante specificatamente dedicata), la presente regolamentazione, diventandone parte integrante e sostanziale, manterrà efficacia negli articoli relativi agli aspetti procedurali e partecipativi.

3. Il Regolamento ha durata quinquennale rinnovabile, e dispiega la propria efficacia attraverso singoli Piani Annuali di Localizzazione (P.A.L.), secondo quanto previsto dal successivo art.7.

Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La presente disciplina costituisce altresì attuazione dalle disposizioni dettate dal DM 10.09.1998 n°381, dal Regolamento recante norme per le determinazioni dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (G.Uff. serie Gen. n°257 del 3.11.1998), dal successivo D.P.C.M. 8 luglio 2003, dal D.Lgs 01.08.2003 n°259, dalla L.R. 31.10.2000 n°30 (così come novellata dalla successiva LR 13.11.2001 n°34), nonché dalle Deliberazioni di Giunta Regionale E.R. 20.02.2001 n°197 e 17.07.2001 n°1449.

Art. 4 - DEFINIZIONE DI IMPIANTO

1. Si definisce "impianto", ai fini dell'applicabilità delle presenti norme, l'insieme di tutti gli elementi meccanici, elettrici e radioelettrici che risultino tra loro interconnessi e funzionali alla sua realizzazione, quali:

a) sostegni : elementi variabili per forma e dimensioni;

b) antenne e parabole : elementi verticali o orizzontali sviluppati sia in superfici convesse o concave, sia lineari o reticolari, di forma e dimensioni variabili, per la trasmissione o ripetizione di segnali via etere;

c) sale apparati : spazio comunque contenuto o circoscritti o da involucro strutturale costruito o prefabbricato destinato a contenere o proteggere apparati tecnologici funzionali all'impianto.

2. Tutti gli elementi di cui al comma 1 costituiscono altresì "*costruzione*"

secondo la definizione vigente anche ai fini delle distanze tra le proprietà e la loro installazione costituisce a tutti gli effetti “trasformazione del territorio” ai sensi del T.U. sull’edilizia privata DPR 380/01.

Art. 5 - COLLOCAZIONI AMMESSE

1. Gli impianti di cui all'articolo precedente potranno essere autorizzati sul territorio comunale nel rispetto della zonizzazione di cui all'art.6 del presente Regolamento, o negli appositi siti di iniziativa pubblica, preventivamente individuati dall'amministrazione, così come rappresentato all'interno della cartografia ad esso allegata.

2. Gli impianti e le loro localizzazioni dovranno inoltre rispettare ogni altra prescrizione e vincolo di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, ivi compresi, in particolare, quelli previsti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e dal redigendo Parco Regionale del fiume Trebbia, nonché da tutti i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.

3. In particolare, gli impianti per l'emittenza radio e televisiva dovranno altresì conformarsi alle disposizioni degli artt. 3 e 4 della LR 31.10.2000 n°30.

Art. 6 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

1. Conformemente a quanto stabilito dagli artt. 7 e 8 della L.R. n°30/00, e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 7 del medesimo articolo 8, con riferimento agli impianti radio base per la telefonia mobile, nonché conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, il territorio comunale è ripartito nelle seguenti zone:

1) “zona A – *vietata*”: ove non è in alcun caso consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, ai sensi dell'art.9 comma 1 della LR 30/00. Sono compresi in tale zona (campita in colore *blu* sull'apposita cartografia) tutti gli ambiti di fruizione da parte dell'utenza delle attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche esistenti, ubicate sul territorio comunale - con particolare riferimento ad asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani - oltre che in corrispondenza di edifici di valore storico architettonico e monumentale e nelle zone di parco tutelate dalla legge;

2) “zona B – *inidonea*”: ove non è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, a tutela delle disposizioni contenute nell'art.4 del DM 381/98, nelle sue linee guida applicative, nonché dell'art.9 comma 2 della L.R. 30/00, salvo che il gestore non dimostri l'impossibilità a conseguire altrimenti la radiocopertura minima indispensabile per garantire il servizio al di fuori di tale zona. Sono comprese in tale zona (campita in colore *rosso* sull'apposita cartografia) i

giardini pubblici, i parchi urbani e gli impianti sportivi così come descritti nel medesimo art.4 del DM 381/98, nonché gli edifici e le relative pertinenze che prevedano permanenza stabile e continuativa (per almeno 4 ore al giorno) di persone;

3) “zona C – *idonea condizionata*”: ove è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni con potenza inferiore ai 7 watt, purchè collocati su strutture ubicate e progettate per conseguire il migliore Obiettivo di Qualità, così come descritto nel DM 381/98 e nelle relative linee guida, con particolare riferimento alla minimizzazione degli impatti sulla popolazione e sul paesaggio urbano e rurale. Sono comprese in tale zona (campita in colore *verde* sull'apposita cartografia) tutte le porzioni di territorio ricomprese entro una fascia di 150 mt intorno agli immobili collocati nelle zone A e B;

4) “zona D – *idonea*”: ove è consentita l'installazione di tutti gli impianti nel rispetto delle normative vigenti e dei principi, pur validi, di cui all'art.1 del presente regolamento. Sono comprese in tale zona (campita in colore *bianco* sull'apposita cartografia) tutte le aree del territorio residuali rispetto alle zone A, B e C.

5) “zona E – *consigliata*”: ove l'amministrazione comunale ha individuato le localizzazioni ritenute più idonee ad ospitare tali impianti, rendendosi disponibile ad avviare iniziative pubbliche per il reperimento al demanio comunale e la messa a disposizione di aree appositamente riservate a tali funzioni. Sono a tale scopo individuati, ed evidenziati con colore *magenta* sulla cartografia allegata al presente Regolamento, quei siti di carattere puntuale o areale che potranno – con apposita procedura di variante allo strumento urbanistico comunale – essere inseriti nelle aree a standard.

Art. 7 - PIANO ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI (P.A.L.).

1. I titolari degli impianti devono presentare al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale per le installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo, riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare, così come stabilito dall'art. 8, comma 2, della L.R. n°30/00. L'istanza deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive corredata da una mappa alla scala 1:10.000 nella quale vengano evidenziate le aree entro la quali ciascun gestore intende ricercare – nel corso dell'anno successivo - siti per l'installazione dei propri impianti ed una tabella contenente dettagliate informazioni sulla tipologia, la potenza e le caratteristiche di tali impianti, prendendo in particolare e privilegiata considerazione i siti compresi nelle zone “E” di cui al precedente art.6.

2. Sulla base di questi dati l'Amministrazione comunale, sentite le competenti Commissioni Consiliari, redige il Piano Annuale delle Localizzazioni (PAL), promuovendo iniziative di coordinamento e razionalizzazione della distribuzione delle strutture di comunicazione elettronica coerenti con il

presente Regolamento, e dello stesso applicative, al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario come prescritto dall'art.8 comma 7 della LR 30/00 e conseguire l'obiettivo di minimizzare gli effetti sulla popolazione e sul paesaggio, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi di comunicazione stessi.

3. I contenuti del presente Regolamento e delle sue fasi applicative di cui sopra (P.A.L.) sono resi pubblici dandone comunicazione alla cittadinanza mediante affissione di apposito avviso all'albo pretorio comunale per almeno 30 giorni consecutivi, pubblicazione sul sito internet comunale e su quotidiano ad ampia diffusione locale. Al fine della decorrenza del termine di pubblicazione non si computano i giorni dal 1° al 31 agosto e dal 15 dicembre al 10 gennaio.

4. Entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione di cui al comma precedente i cittadini, le associazioni o i comitati, che risultino portatori di un interesse, possono presentare motivate osservazioni in merito.

5. Entro i successivi 30 giorni la Giunta comunale esamina le suddette osservazioni e approva definitivamente il Piano Annuale delle Localizzazioni, applicativo del presente Regolamento (P.A.L.), sentito il parere delle Commissioni Consiliari.

6. In sede di approvazione del Piano Annuale delle Localizzazioni, la Giunta comunale provvederà, ove necessario, ed in funzione delle modifiche della situazione verificatesi in corso d'anno rispetto alle strutture sensibili già censite, al periodico aggiornamento delle tavole allegate al Regolamento, ferma restando, in ogni caso, la delimitazione delle Zone A e di particolare tutela di cui all' articolo 6, riattivando la procedura di cui ai commi precedenti.

Art. 8 – OBIETTIVO DI QUALITA'

1. Costituisce obiettivo di qualità del Comune di Rivergaro l'individuazione di localizzazioni alternative a quelle che attualmente ricadono in corrispondenza di strutture sensibili di cui all'art. 6, comma 1 lettera A del presente Regolamento alla data di approvazione del presente Regolamento, tenendo conto della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture o di servizi ad alta densità d'utilizzo, nonché dello specifico interesse storico-architettonico o paesaggistico-ambientale.

2. Considerata la natura di servizio di interesse pubblico attribuito dalla legge ai servizi di radiocomunicazione, il Comune potrà attivarsi per l'acquisizione di aree o superfici idonee alla localizzazione degli impianti di radiofonia mobile tramite procedura di esproprio per pubblica utilità.

3. Per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune, il richiedente dovrà obbligarsi attraverso idoneo atto trascritto alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché alla rimozione ed al ripristino

dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro un congruo periodo dalla disattivazione dell'impianto stesso per qualsiasi causa dovuta. Qualora non ancora previsto, tale obbligo andrà assunto anche dai gestori delle installazioni già presenti su proprietà comunali.

Art. 9 - COUBICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE

1. In presenza di richieste di nuove installazioni previste in luoghi vicini tra loro o in luoghi vicini ad altri impianti esistenti, i gestori devono prioritariamente prendere in considerazione misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche, in modo tale da minimizzare gli impatti ambientali e contenerne la loro diffusione sul territorio, nonchè evitare, ove possibile, l'installazione di nuovi impianti di comunicazione di telefonia mobile nel raggio di metri 100 rispetto ad impianti già esistenti.

2. L'amministrazione, nei casi in cui tale opzione si rendesse funzionale a conseguire i minori impatti sulla popolazione e/o sul paesaggio, potrà prescrivere il *cositing* di più impianti e la condivisione di supporti e piazzole di collocazione degli apparati di comando degli stessi.

3. I supporti verticali devono avere un'altezza tale da garantire che l'area di maggiore potenza elettromagnetica non interferisca con eventuali edifici all'intorno, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina regionale; sono fatti salvi i disposti normativi e le relative procedure autorizzative in materia di sicurezza del volo degli aeromobili.

Art. 10 - TITOLI ABILITATIVI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La realizzazione degli impianti di cui all'art.4 o la modifica di quelli esistenti è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento ed al conseguimento nell'ambito del medesimo procedimento - di titolo abilitativo, secondo le normative statali, regionali e comunali vigenti in materia di trasformazione edilizio-urbanistica del territorio.

Art. 11 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'installazione di nuove infrastrutture e nuovi impianti e la modifica di quelli esistenti, dovrà essere sottoposta alle procedure di cui alla L. n°36/2001, alla L.R. n°30/00, al D.Lgs. n°259/03 e successive modifiche ed integrazioni, da coordinarsi opportunamente - ove necessario ed in funzione della rilevanza edilizio-urbanistica dell'intervento - con le disposizioni di cui alla legge quadro regionale in materia di urbanistica n°20/2000;

2. L'istruttoria delle pratiche finalizzata al conseguimento dei titoli abilitativi e

all'emissione del provvedimento finale è attribuita alla struttura comunale competente in materia di tutela ambientale, che procederà alla verifica e/o all'acquisizione dei pareri previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sanità pubblica e tutela ambientale, facendo ricorso - ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 87, comma 6, del D.lgs 259/03 - all'istituto della Conferenza dei Servizi, fermo restando, quale fase endoprocedimentale, l'esame della Conferenza dei servizi Permanente interna all'Amministrazione comunale, con parere obbligatorio dell'Area competente alla gestione del territorio e dello Sportello Unico per le Imprese e l'Edilizia, nonché dell' Attività Patrimonio nel caso di impianti ricadenti su aree di proprietà comunale.

3. In caso di installazione di impianti su aree di proprietà comunale viene dato avvio alle procedure di assegnazione delle suddette aree secondo quanto previsto nel Piano Annuale di Localizzazione degli impianti.

Art. 12 - SOGGETTI LEGITTIMATI

1. Sono legittimati ad ottenere il titolo abilitativo, secondo i criteri di cui al presente regolamento, i gestori degli impianti di cui all'art.3, comma 2, in quanto titolari di concessioni statali, ovvero le società realizzatrici dell'impianto munite di specifico titolo rilasciato dal rispettivo gestore, nonché i proprietari di aree che intendano dare in uso gli impianti ai soggetti in precedenza indicati. In quest'ultima ipotesi l'istanza dovrà essere corredata di una dichiarazione di interesse da parte di un gestore.

2. I proprietari di aree potranno altresì richiedere una valutazione preventiva in merito alla localizzazione proposta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 31 del 2002.

Art. 13 - CONTENUTI DELL'ISTANZA

1. La richiesta di autorizzazione per l'installazione degli impianti, o la Denuncia di inizio attività, indirizzata alla struttura comunale competente in materia di edilizia privata ed attività produttive, oltre a tutti i dati tecnici specifici previsti dalla normativa vigente in materia, deve comunque contenere tutti i seguenti dati:

- a) generalità del richiedente o del legale rappresentante per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- b) generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;
- c) dimostrazione della legittimazione attiva di cui al precedente articolo 12);
- d) atto di assenso dei proprietari dell'area secondo i disposti del Codice civile; e) generalità del progettista, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza;
- f) ubicazione ed estremi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento con indicazione specifica:
 - della zona urbanistica in cui l'immobile oggetto dell'intervento insiste;

- di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, storico/artistico, sismico, ecc.), che gravano sull'immobile oggetto dell'intervento;
- g) attestazione dell'avvenuta richiesta di parere ARPA, come disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n°30/00 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) provvedimenti espressi dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli, ivi compreso il giudizio di compatibilità ambientale, ove espressamente previsto dalla normativa in materia;
- i) atto di impegno relativo a:
- mantenimento delle originarie caratteristiche costruttive;
 - mantenimento della potenza di emissione e delle modalità di funzionamento previste nel progetto dell'impianto;
 - buona manutenzione dell'impianto, anche in caso di disattivazione temporanea;
 - rispetto dei tempi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di trenta giorni in caso di revoca della concessione statale, oppure disattivazione dell'impianto in conformità agli eventuali contenuti contrattuali;
- j) Idonee garanzie a copertura degli oneri di smantellamento e ripristino ambientale, come di seguito quantificati:
- non inferiori a euro 10.000,00 per impianti realizzati su supporti esistenti e senza apparati in vista;
 - non inferiori a euro 30.000,00 per impianti realizzati su palo con sale apparati esterni per ogni singolo gestore, anche in caso di condivisione. Qualora i lavori di smantellamento e ripristino ambientale, eseguiti in via sostitutiva dall'Amministrazione comunale, comportino spese di importo maggiore di quello garantito, il Comune si rivarrà per la differenza nei confronti del soggetto resosi inadempiente;
- k) relazione tecnica illustrativa;
- l) documentazione fotografica relativa all'immobile oggetto di intervento ed estesa al suo intorno, ripresa da diverse angolazioni ed estesa a 360 gradi;
- m) fotomontaggio dell'impianto sul contesto in cui viene ad essere inserito;
- n) opportuni elaborati grafici, in triplice copia, comprensivi di:
- planimetria, prospetti e sezioni relativi allo stato di fatto, di comparazione e di progetto, in scala non inferiore a 1:100 ;
 - pianta relativa alla copertura dell'edificio, debitamente quotata, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, degli ingombri, degli apparecchi tecnologici;
 - particolare costruttivo con indicazione dei materiali relativi al contesto e con particolare indicazione delle soluzioni adottate per la mitigazione dell'impatto ambientale;
- o) planimetria relativa all'area di intervento con raggio di almeno 300 metri dagli impianti da installare, prospetti e sezioni in scala non superiore a 1:2.000, con l'indicazione degli edifici presenti o in costruzione, evidenziandone le altezze, ed indicando l'intersezione di tutto il campo elettromagnetico prodotto con le direzioni di massimo irraggiamento in tutte le posizioni accessibili alla popolazione con permanenza superiore alle 4 ore;
- p) dichiarazione di conformità delle caratteristiche di irraggiamento degli impianti alla normativa vigente, sottoscritto da un tecnico competente in

- materia (ingegnere e/o perito in telecomunicazioni);
- q) dichiarazione di staticità delle strutture a firma di ingegnere abilitato;
- r) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie ed in materia di impiantistica, ivi comprese le disposizioni in materia di navigazione aerea;
- s) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista;
- t) indirizzo esatto dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento

Art. 14 - DOMANDA DI VOLTURA

Nell'ipotesi di voltura del provvedimento autorizzativo, la relativa istanza, o comunicazione, deve essere accompagnata da copia dell'atto ministeriale con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per la legittima realizzazione dell'impianto medesimo, di cui all'art.12, ed il subentro nella prestazione di garanzie ed assunzione di responsabilità di cui all'art. 13 lett. i) e j).

Art. 15 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Fermi restando i limiti imposti dalla vigente normativa e dalla relativa disciplina attuativa, la progettazione, la realizzazione nonché la modifica degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento deve avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, e al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, anche attraverso l'applicazione di quanto disposto all'art. 9.

- 2. In tutto il territorio comunale la realizzazione di supporti è limitata dalle esigenze tecnico-strutturali se accuratamente documentate nella relazione tecnico illustrativa, di cui all'art. 13, lettera K, nella quale dovrà essere dimostrata la necessità di realizzazione di struttura a traliccio; in ogni caso è vietata l'apposizione, su dette strutture, di impianti pubblicitari di qualsiasi genere e dimensione.

3.

L'amministrazione comunale potrà prescrivere:

- l'impiego di materiali coerenti con quelli degli edifici interessati; l'utilizzo di colori in gamma cromatica compatibile ed affine con le colorazioni degli edifici adiacenti e circostanti;
- l'applicazione di tecniche di mimetizzazione nei contesti di cui sopra;

3. Nel caso in cui si rendesse necessario il ricorso a sostegni di altezza pari o superiore a mt. 30, tali strutture dovranno consentire l'inserimento - ove ritenuto necessario in relazione alla natura dell'area - di strutture tecnologiche di servizio collettivo, funzionali alle necessità del contesto, quali fari di illuminazione, o impianti di video-sorveglianza etc.

4. È comunque possibile la realizzazione di nuovi elementi architettonico-formali idonei a contenere e mimetizzare le strutture costitutive dell'impianto, purché vengano rispettate le prescrizioni di cui sopra, e purché consentito dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune di Rivergaro, siano esse aree libere, destinate a funzioni miste compatibili, o manufatti esistenti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.

L'obbligo di cui al precedente periodo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

6. L'eventuale installazione di nuove antenne radiotelevisive o per funzioni militari o di altri impianti ad alta frequenza di vasto raggio, caratterizzati da rilevanti emissioni di campi elettromagnetici, sarà subordinata ad una specifica e dettagliata istruttoria tecnico-urbanistica, finalizzata a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche e del principio di minimizzazione degli effetti sulla popolazione.

7. Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale e di tutela dei valori paesaggistici, storici ed ambientali individuati dal Piano oltreché conformi alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. I relativi provvedimenti autorizzativi dovranno quindi essere integrati dai Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli sovraordinati.

8. La localizzazione e la progettazione delle installazioni dovrà assicurare, per quanto possibile, il contenimento dell'impatto visivo, salvaguardando in particolare la fruizione visiva di immobili e contesti di valore storico e delle aree di particolare pregio paesistico-ambientale, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

9. Saranno preferite le installazioni di antenne ed apparecchiature che utilizzino costruzioni, impianti o strutture già in essere (impianti tecnologici, torri faro per la pubblica illuminazione, cabine, impianti di depurazione, stazioni di pompaggio, torri piezometriche, ecc.), abbinandosi a tali funzioni – purché compatibili – con lo scopo di limitare l'aggravio degli impatti visivi sull'ambiente circostante.

10. Qualora l'ubicazione delle apparecchiature avvenisse in posizioni ritenute dall'amministrazione particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, il provvedimento autorizzativo potrà contenere prescrizioni atte a contenerne gli impatti (piantumazioni, cortine vegetali naturali o artificiali, manufatti e/o velette atte a mascherare quanto più possibile gli impianti stessi

ed i loro supporti). In particolare, per le installazioni relative a siti caratterizzati da particolari condizioni di delicatezza del contesto, potrà essere prescritto l'impiego di supporti di particolare foggia (palo camuffato da albero, strutture artistiche, ecc.), atti a rendere meno impattante l'inserimento delle infrastrutture nel paesaggio locale. In tali casi, l'eventuale aggravio di oneri costruttivi potrà essere oggetto di diversa e separata valutazione in sede di stipula dei contratti di locazione con il Comune proprietario delle aree.

11. Laddove previsto, dovrà essere acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale ai sensi della Legge Regionale vigente.

Art. 16 - IMPIANTI COMPORTANTI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PUBBLICI O SOGGETTI AD USO PUBBLICO

1. Qualora la realizzazione di nuovi impianti comporti la temporanea occupazione di porzioni di suolo pubblico, dovrà essere richiesta la relativa concessione alla competente Struttura comunale, in conformità ai disposti dell'art. 88 del D.lgs 259/03 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo alla disciplina contenuta nel Regolamento Comunale in materia di *"applicazione del corrispettivo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la disciplina delle relative occupazioni"* e/o alla disciplina comunale vigente per la manomissione di suolo pubblico, assicurando al contempo la prestazione di adeguate garanzie in relazione alla valutazione dei casi specifici, secondo quanto determinato dagli uffici competenti.

2. Tale istanza può essere contestuale all'inoltro della richiesta di autorizzazione o D.I.A., oppure successiva; tale istanza, se contestuale, deve essere comunque completa della documentazione di cui all'art. 14, unitamente ai riferimenti identificativi del procedimento avviato per l'installazione dell'impianto.

3. Fermo restando quanto disposto dal vigente Regolamento in materia di *"applicazione del corrispettivo di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e per la disciplina delle relative occupazioni"*, la realizzazione di impianti che si relazionino con le infrastrutture viarie e/o di servizi alla viabilità e/o aree pubbliche o di uso pubblico, non deve arrecare, in ogni caso:

- intralcio, disagi, inconvenienti alla circolazione veicolare e pedonale;
- diminuzione della possibilità di fruizione degli spazi da parte della collettività per le destinazioni proprie dell'area.

Art. 17 - PIANI DI RISANAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 10 della LR 31.10.2000 n°30, tutti gli impianti in essere sul territorio, che - alla data di approvazione del presente Regolamento risultino inseriti in zone vietate od inidonee, sulla scorta della cartografia allegata al presente Regolamento, devono essere oggetto di specifici e distinti Piani di Risanamento, finalizzati alla loro rilocalizzazione in corrispondenza dei siti

individuati dalla cartografia di PRG come idonei per tali funzioni, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento, unitamente ad un cronoprogramma dell'intervento proposto.

2. Nel caso che le rilocalizzazioni riguardino più impianti o più gestori sarà cura del Comune promuovere le necessarie iniziative di coordinamento, individuando i più opportuni strumenti di incentivazione ed accelerazione degli interventi.

3. In fase di definizione del Piano Annuale di Localizzazione di cui all'art. 7, il Comune intraprenderà le opportune iniziative per promuovere accordi con i gestori, avviando altresì le procedure di cui al precedente comma, finalizzate alla rilocalizzazione di impianti esistenti in funzione del mutato quadro generale. Tali iniziative negoziali potranno essere corredate da opportuni elementi di incentivo economico nei confronti dei gestori proprietari degli impianti, qualora gli stessi procedano a rilocalizzare proprie apparecchiature in corrispondenza di "zone E - *consigliate*", di iniziativa comunale.

4. Gli impianti in essere all'entrata in vigore del presente regolamento devono comunque tendere a perseguire gli obiettivi di qualità previsti dall'art. 7, comma 6, attraverso un percorso concertato con i soggetti gestori.

5. Gli impianti che - alla data di approvazione del presente Regolamento risultino inseriti in zone vietate od inidonee, sulla scorta della cartografia allegata al presente Regolamento - potranno pertanto essere assoggettati esclusivamente ad interventi di ordinaria manutenzione con esclusione di ogni forma di potenziamento.

6. Ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo, i pareri di ASL ed ARPA territorialmente competenti possono essere richiesti e conseguiti in sede di Conferenza dei Servizi.

Art. 18 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MESSA IN ESERCIZIO

1. Il titolare dell'impianto deve comunicare per iscritto al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori, ovvero produrre certificato di collaudo, nel caso in cui il titolo abilitativo tenga luogo rispettivamente del permesso di costruire o di denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/01 o della LR 20/00.

2. Il titolare è tenuto altresì a comunicare alla struttura comunale competente l'avvenuta messa in esercizio dell'impianto, unitamente alla copia dell'atto abilitativi, entro dieci giorni dalla data di attivazione.

Art. 19 - FUNZIONI DI VIGILANZA

1. L'esecuzione di opere in assenza, in parziale difformità o con variazioni essenziali dal titolo abilitativo che tiene luogo del permesso di costruire o di denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/01 per la realizzazione di un impianto disciplinato dal presente regolamento, comporta l'avvio del relativo

procedimento sanzionatorio da parte della struttura comunale competente alla tutela ambientale, secondo le modalità ed i termini previsti per legge, fatta salva l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

2. L'inosservanza di obblighi di buona manutenzione dell'impianto e di quelli connessi allo smantellamento degli impianti ed al ripristino dello stato dei luoghi, a qualsiasi titolo o causa ascrivibili, anche in forza di disposizioni sopravvenute, comporterà, previo ordine a provvedere ed in caso di inerzia dei destinatari, l'intervento sostitutivo d'ufficio del Comune con rivalsa diretta sulla garanzia prestata.

3. Il presidio degli aspetti igienico-ambientali connessi e/o dipendenti dall'esercizio e dal funzionamento degli impianti ricade, per quanto concerne il Comune, ai sensi del DPR 380/01, nella sfera delle competenze attribuite alla preposta struttura in materia di tutela ambientale.

Art. 20 - ENTITA' DELLE SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, ovvero sia comunque sottoposto a diversa disciplina sanzionatoria stabilita da leggi speciali, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria come stabilito dall'art. 7bis del D.lgs n. 267/00 e s.m.i, e secondo le modalità di cui agli artt. 16 e 18 della legge n. 689/81.

2. Nel caso in cui trasgressore non si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, riconosciutagli dal sopraccitato art. 16 della L. n. 689/81, la sanzione sarà determinata dal competente Dirigente in relazione alla gravità della violazione contestata, conformemente ai disposti dell'art. 11 della L. n°689/81 e nel rispetto dei limiti massimi di seguito specificati:

- fino a 150,00 per violazione dell' art. 7, comma 1°;
- fino a 350,00 per violazione degli artt. 13 e 17;
- fino a 500,00 per violazione degli artt. 15 e 16, commi 3° e 4°

3. Qualora il fatto comporti altresì danneggiamenti materiali a cose e/o luoghi, il trasgressore è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, come da apposita perizia redatta dagli uffici tecnici comunali competenti.

Art. 21 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PERIODICO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

1. L'amministrazione comunale potrà disporre periodici monitoraggi dei livelli di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli impianti attivi sul territorio, avvalendosi di strutture pubbliche (ARPA) o private abilitate. Gli oneri derivanti da tali prestazioni di controllo e vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici saranno a carico dei soggetti titolari degli impianti, purché allineati alle tariffe in vigore.

2. Potranno altresì essere promosse iniziative tese allo sviluppo ed alla promozione di:

- forme di comunicazione ed informazione ai cittadini sul tema dell'inquinamento elettromagnetico e sulla situazione degli impianti installati e da installarsi;
- forme di sinergia per il controllo dell'inquinamento elettromagnetico e la tutela della salute dei cittadini;
- misure varie che abbiano attinenza alla razionalizzazione della distribuzione degli impianti sul territorio comunale e al loro corretto inserimento nel contesto ambientale;
- interventi compensativi di recupero e riqualificazione ambientale.

Art. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle more della procedura di recepimento delle aree di cui al comma 1 dell'art. 6, da effettuarsi con apposita variante allo strumento urbanistico, e *sino* alla conclusione della relativa procedura, l'installazione delle strutture di cui all'art.1 comma 3 del presente Regolamento potrà aver luogo esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni stabiliti dal presente testo regolamentare, e secondo la cartografia ad esso allegata.

Art. 23 - DISPOSIZIONE FINALE

1. I riferimenti legislativi e normativi si intendono automaticamente aggiornati e sostituiti sulla base di sopravvenute disposizioni di legge.

2. I riferimenti agli assetti organizzativi dell'Ente si intendono rapportati all'attuale ripartizione delle competenze, e potranno variare a seguito di atti di autorganizzazione della struttura comunale.

3. Il presente Regolamento è a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Segreteria Generale e gli Uffici della struttura competente in materia di tutela ambientale, nonché sul sito internet dell'Amministrazione comunale. Ogni cittadino può richiederne, anche verbalmente, copia fotostatica, anche per estratto, dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, a compimento della relativa procedura di approvazione, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso di deposito degli atti presso la Segreteria comunale, così come previsto dalla legge regionale quadro in materia urbanistica, n°20/00. A far luogo dalla data di esecutività della deliberazione consigliare di adozione, le disposizioni, contenute nel testo

normativo e nella cartografia di azionamento allegata, dispiegheranno a tutti gli effetti la loro efficacia, nel quadro del regime di salvaguardia venutosi a costituire a seguito della procedura di deposito degli atti presso la segreteria comunale.



ALLEGATO ABACO DELLE ZONE E CARTOGRAFIA DI AZIONAMENTO.